

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **FABBRI RICCARDO** e **BIANCHI GERARDO**

Presentata il 7 dicembre 1964

Modificazione di norme sulla progressione di carriera del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 18 febbraio 1963, n. 81 il ruolo della carriera esecutiva del personale telefonico delle Centrali di comunicazione è stato suddiviso in due nuovi ruoli, uno per le funzioni di dirigenza, l'altro per le funzioni esecutive.

Pertanto è stata profondamente modificata la natura del vecchio ruolo della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici, le cui due ultime qualifiche terminali investivano funzioni di dirigenza.

In quella situazione era logico che nella progressione di carriera vi fosse uno sbarramento dopo le prime tre qualifiche, in quanto con la promozione al coefficiente 284 veniva a cambiare anche la natura qualitativa del lavoro che da semplice esecuzione diveniva di vera e propria dirigenza.

Con la nuova situazione determinata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 81 la necessità di tale sbarramento è venuta a mancare. Infatti appare evidente che la progressione in carriera del personale della tabella *H*, e specificatamente della qualifica di Ufficiale di prima classe a quella di Primo ufficiale, non significa cambio qualitativo della natura delle funzioni da svolgere, ma solo quanti-

tativo rispetto alla retribuzione. Non si tratta, in sostanza, di un avanzamento gerarchico di carriera, ma di un avanzamento economico, poiché dal coefficiente 240, si passerebbe al coefficiente 284, che può essere inteso solo come premio di anzianità di servizio bene espletato.

E dal momento che il suddetto avanzamento, nel numero dei tre quarti dei posti disponibili, avviene mediante scrutinio di merito comparativo tra Ufficiali di prima classe, con almeno 5 anni di permanenza in tale qualifica, non si comprendono i motivi della necessità di un concorso, che serve soltanto per giudicare della possibilità del candidato di sapere o meno espletare mansioni superiori, e che in tal caso potrebbe, sia pure non in linea di principio ma di fatto, ledere diritti maturati dai più anziani di servizio.

La eliminazione dell'inutile concorso renderà peraltro più agevole e meno farragginosa e costosa la operazione di promozione, con beneficio immediato sia per il personale interessato che dell'Azienda.

La presente legge, pertanto, tende a risolvere la questione, secondo logica ed equità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La promozione alla qualifica di primo ufficiale telefonico di cui alla tabella *H* dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81 si consegue esclusivamente mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che rivestono la qualifica di ufficiale telefonico di prima classe e che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto in tale qualifica 5 anni di servizio effettivo.

Per tale promozione non sono applicabili le norme di cui all'articolo 42 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità di permanenza nella qualifica di ufficiale telefonico di prima classe richiesta viene ridotta alla metà.

ART. 2.

L'articolo 59 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 è abrogato.

Nella prima applicazione della presente legge la decorrenza delle promozioni a primo ufficiale telefonico si intende riportata alla data in cui sono avvenute le altre promozioni per merito comparativo nel limite dei posti disponibili a quelle date.